



COMUNICATO UFFICIALE N.135/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 19 Settembre 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Aw.Fabio GALLI – Presidente;

Aw.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Aw.Francesco CARUSO;Aw.Carmine GENOVESE;

Aw.Carlo GRECO;Aw.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Linda CIMINI TUCCERI/RAVENNA WOMEN FC SSD ARL già U.S. SZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite PEC,in data 27.06.2019 la sig.na Linda CIMINI TUCCERI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL,un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.300,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, al pagamento in favore della sig.na Linda CIMINI TUCCERI della somma di €.2.300.00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo:

Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Divisione Calcio Femminile ed al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA CALCIATRICE Valeria SCHMIDT/A.S.D.FUTSAL FLORENTIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9.07.2019 la sig.na Valeria SCHMIDT si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.27.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.4.968,00, quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.FUTSAL FLORENTIA al pagamento in favore della sig.na Valeria SCHMIDT della somma di €.4.968,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia RUBAL CASAS/A.S.D.MANFREDONIA 2000

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24.07.2019 la sig.na Silvia RUBAL CASAS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.350,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000 al pagamento in favore della sig.na Silvia RUBAL CASAS della somma di €3.350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo VANNI/SSD VIAREGGIO 2014 Arl

Con reclamo datato 26/06/2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata e tramite PEC alla Commissione Accordi Economici, il sig.Giacomo VANNI, chiedeva la condanna della Società S.S.D.VIAREGGIO 2014 Arl al pagamento della somma di €1.300,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che, al ricorso, non è stato allegata la ricevuta del versamento della prevista tassa reclamo, in violazione all'art.25 bis commi 4 del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Giacomo VANNI nei confronti della Società S.S.D.VIAREGGIO 2014 Arl

Si precisa, che il suddetto ricorso, non potrà più essere ripresentato, essendo scaduto il termine ultimo per la presentazione il 30 Giugno 2019.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Pedro GUEDES/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA

Con reclamo datato 15.06.2019 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, il sig. Pedro GUEDES, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €13.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/19:

la C.A.E.

- 1) Esaminato il reclamo e i documenti allegati;
- 2) Esaminata la memoria difensiva della Società ed i documenti allegati alla stessa;
- 3) Ritenuto che le spese per complessivi €8.000,00 addotte dalla Società trovino titolo in rapporti in nessun modo ascrivibili all'accordo economico depositato;
- 4) Ritenuto che le prestazioni del calciatore non sono contestate;

Accoglie il ricorso e condanna la Società A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, al pagamento in favore del Sig. Pedro GUEDES della somma di €13.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Tietz Thiago BISSONI/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA

Con reclamo datato 15.06.2019 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, il sig.Tietz Thiago BISSONI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €12.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/19:

la C.A.E.

- 1) Esaminato il reclamo e i documenti allegati;
- 2) Esaminata la memoria difensiva della Società ed i documenti allegati alla stessa;
- 3) Ritenuto che, quanto all'assunto della società, per cui il calciatore avrebbe illecitamente partecipato ad un torneo di calcio A/5 a Dubai, i documenti n.4 e 5 a cui si fa riferimento nelle memorie difensive ai fini probatori, non risultano in realtà prodotti in allegato. Peraltro, la pretesa illecità non risulta contestata regolarmente in corso di rapporto;
- 4) Ritenuto che, quanto ai canoni di locazione e alle spese per €14.000,00 addetti dalla società ai fini dell'addebito al calciatore, si tratti di importi che trovano titolo in rapporti in nessun modo ascrivibili all'accordo economico depositato;
- 5) Ritenuto che, per profili diversi da quello sopra esaminato, le prestazioni del calciatore non sono contestate.

Accoglie il ricorso e condanna la Società A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, al pagamento in favore del Sig.Tietz Thiago BISSONI della somma di €12.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo SELUCIO/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA

Con reclamo datato 27.06.2019 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, il sig. Giancarlo SELUCIO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €9.000,00 a titolo di residuo del

compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/19:

la C.A.E.

- 1) Esaminato il reclamo e i documenti allegati;
- 2) Esaminata la memoria difensiva della Società ed i documenti allegati alla stessa;
- 3) Ritenuto che le spese per complessivi €.9.000,00 addotte dalla Società trovino titolo in rapporti in nessun modo ascrivibili in nessun modo all'accordo economico depositato;
- 4) Ritenuto che la prestazione del calciatore non è contestata;

Accoglie il ricorso e condanna la Società A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, al pagamento in favore del Sig.Giancarlo SELUCIO della somma di €.9.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele BOILINI/SSD ARL SAVONA F.B.C.

Con reclamo datato 21/06/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig. Gabriele BOILINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.962,78 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturato fino al mese di dicembre 2018 in quanto poi trasferito ad altra Società. La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C. al pagamento in favore del sig. Gabriele BOILINI della somma di €.2.962,78. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale TRENTINELLA/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Pasquale TRENTINELLA in data 21/06/2019, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €.12.000,00.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 quale residuo dell'accordo economico in essere.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall'Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, il reclamo è fondato e deve essere accolto.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Pasquale TRENTINELLA della somma di euro 3.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CARDINALE/SSD PORTICI 1906 A.r.l.

Con reclamo datato 28/05/2019 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Roberto CARDINALE, chiedeva la condanna della Società SSD PORTICI 1906 A.r.l. al pagamento della somma di €.11.400,00 quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società SSD PORTICI 1906 A.r.l., a corrispondere al sig. Roberto CARDINALI, la somma di €.11.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PROTO/A.S.D.CASSINO CALCIO 1924

Con reclamo datato 31/05/2019 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Francesco PROTO, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CASSINO CALCIO 1924, al pagamento della somma di €.1.798,80 quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.CASSINO CALCIO 1924, a corrispondere al sig. Francesco PROTO, la somma di €.1.798,80.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Federico VIRGA/SSD VIAREGGIO 2014 Arl

Con reclamo datato 8/07/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici e alla SSD VIAREGGIO 2014 Arl, il sig.Federico VIRGA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.8.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD VIAREGGIO 2014 Arl al pagamento in favore del sig. Federico VIRGA, della somma di €.8.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Evangelista CUNZI/A.S.D.TURRIS CALCIO

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Evangelista CUNZI in data 2/08/2019, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TURRIS CALCIO, un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €.25.000,00.

Richiedeva la condanna della società al pagamento di €12.500,00, quale somma residua non percepita dell'accordo in essere.

In data 5/08/2019, la Società faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni riconoscendo, nel merito, la somma di €.11.300,00 al netto delle ritenute fiscali.

Si rendeva disponibile al versamento della cifra al ricorrente.

In data 2/09/2019, il legale del calciatore, replicava alle controdeduzioni della società, trascrivendo sulla propria memoria l'iban dello stesso, accettava la cifra proposta dalla Società, subordinata entro la data stabilita per l'udienza (19/09/2019), copia del modello F24 di avvenuto pagamento degli oneri fiscali.

La Società, non produceva quanto richiesto ed in data 16/09/2019 richiedeva un rinvio della discussione del ricorso per impossibilità del Presidente a partecipare.

La richiesta di rinvio, però, è stata trasmessa esclusivamente alla Commissione e non alla controparte.

Di conseguenza la stessa oltre a non essere stata presa in esame dalla Commissione, è stata rifiutata dal legale del calciatore presente in udienza.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D.TURRIS CALCIO al pagamento in favore del sig.Evangelista CUNZI della somma lorda di €.12.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco ALVINO/A.S.D. U.S.SAVOIA 1908

Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Francesco Alvino si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 18.200,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 al pagamento in suo favore della somma di € 2.700 quale credito non percepito dall'accordo in essere.

La A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 si è costituita con memoria, lamentando l'inadempimento del calciatore. In particolare, espone la società che il reclamante Francesco Alvino, sotto la vigenza dell'accordo economico oggetto del reclamo e prima ancora della conclusione della stagione sportiva, avrebbe concluso un accordo con altra società (Giugliano) per la stagione sportiva 2019/2020; espone la società di aver appreso tale circostanza da un articolo di giornale rinvenuto *on line* in data 19.06.2018, ragion per cui tale condotta del calciatore rivelerebbe l'inadempimento all'art. 6 dell'accordo economico. Inoltre, nella ricostruzione societaria, l'asserito credito vantato dal reclamante sarebbe in realtà riferibile alle trattenute fiscali che la società è chiamata ad effettuare quale sostituto d'imposta rispetto alla retribuzione del calciatore. In conclusione, la società chiede accertarsi l'avvenuta risoluzione dell'accordo economico per inadempimento e, in ogni caso, chiede il rigetto del reclamo proposto dal calciatore.

Con successive produzioni difensive il reclamante ha contestato quanto riferito dalla società, sia in merito all'avvenuta conclusione dell'accordo con altra società in data 19.06.2019, sia in merito alla ricostruzione societaria sulla riferita non debenza delle somme richieste e che, al contrario, sarebbero state oggetto di trattenute fiscali. Eccepisce, il reclamante, che anche a voler ritenere concluso l'accordo economico con la società Giugliano in data 19.06.2019, lo stesso dovrebbe ritenersi in ogni caso concluso al termine della stagione sportiva che, nella prospettiva del reclamante, s'intende conclusa a seguito dell'ultima partita ufficiale della stagione.

In ogni caso, ed è questo che determina l'accoglimento del presente reclamo, la Commissione Accordi Economici rileva, come correttamente eccepito dal reclamante, che la società non ha mosso al calciatore alcuna contestazione scritta in merito alla presunta violazione dell'art. 6 dell'accordo economico e che, in ogni caso, la società non ne ha dato evidenza nemmeno all'udienza del 19.09.2019, non essendovi agli atti del giudizio alcuna prova dell'avvenuta contestazione di inadempimento già asseritamente comunicata al calciatore. Pertanto, non può addebitarsi al calciatore alcun inadempimento, in quanto la società non dà prova in giudizio dell'avvenuta contestazione, limitandosi a produrre un articolo di giornale dal quale la Commissione non può accertare sic et simpliciter alcun inadempimento.

Per quanto attiene all'ulteriore profilo oggetto di contestazione, sia sufficiente richiamare l'orientamento già espresso in merito all'impossibilità di ritenere che le somme in questione non fossero comunque dovute in ragione della loro imputazione a trattenute fiscali, in specie quanto difetti, come nel caso di specie, la relativa prova in merito all'avvenuto versamento all'erario. Per le ragioni suesposte, la Commissione ritiene non provate le contestazioni della società e accoglie il reclamo del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. U.S. SAVOIA 1908 al pagamento in favore del sig. FRANCESCO ALVINO della somma di euro 2.700 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Saverio PELLECCIA/S.S.D.ALBALONGA

Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Saverio PELLECCIA si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ALBALONGA un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 20.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di € 4.000 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

La S.S.D. ALBALONGA si è costituita con memoria, allegando una dichiarazione sottoscritta dal calciatore e con la quale lo stesso avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver ricevuto i 20.000 euro nell'arco di 4 mesi.

In sostanza, secondo la società convenuta, il documento in questione avrebbe efficacia di quietanza liberatoria dell'integrale pagamento disposto.

All'udienza tenutasi lo scorso 19 settembre, la difesa del reclamante ha ribadito quanto anticipato con memoria scritta in vista dell'udienza.

In particolare, il calciatore disconosce l'autenticità del documento, pur riconoscendo come propria la firma apposta in calce allo stesso.

In conclusione, considerato l'avvenuto disconoscimento del contenuto del documento in questione, la Commissione Accordi Economici ritiene di dover trasmettere gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, onde accertare quanto dichiarato dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici, presso la Lega Nazionale Dilettanti, dispone la trasmissione del fascicolo alla F.I.G.C.-Procura Federale, sospendendo ogni decisione in attesa delle risultanze.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco FALASCA/MONTEROSI F.C. SSD ARL

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 9/08/2019 il sig. Gianmarco FALASCA, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società MONTEROSI F.C. SSD ARL al pagamento della somma di €.4.900,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 9/09/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso in nome e per conto del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele Guglielmo LOMBARDO/G.S.D.CASTELFIDARDO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/08/2019 il sig. Emanuele Guglielmo LOMBARDO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società G.S.D.CASTELFIDARDO al pagamento della somma di €.360,00, quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente, che, in data 17/09/2019 il legale del calciatore ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso per avvenuta conciliazione, in nome e per conto del ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 14 Ottobre 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilia